LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 15 GIUGNO 1922

munque, per esempio un incaricato, ma un ordinario o uno straordinario di ruolo.

Donde un danno delle minori Università; le quali oltre a subire automaticamente (non per una espressa disposizione della legge, ma per una ineluttabile implicita conseguenza della legge) il dissanguamento dei posti di ruolo nelle loro Facoltà, debbono subire questo ulteriore dissanguamento che discende dalla destinazione di un secondo professore di ruolo alle cattedre di Università molto popolate.

Il principio del mio emendamento mi mi pare dunque un principio non solo di giustizia distributiva, ma di esigenza didattica, perchè se voi ritenete necessario l'insegnamento di due professori per una certa materia nelle Università molto popolate, non vorreste poi consentire che nelle Università poco popolate questo insegnamento sia commesso a un professore non di ruolo e cioè ad un incaricato, o ad un professore che raccolga due insegnamenti. È evidente che chi raccoglie due insegnamenti porta nel secondo una minore competenza ed una minore attività che nel primo e per lui principale.

Se non che si può osservare (e io amo prevedere l'osservazione) che la necessità cui intende di provvedere il mio emendamento, o per meglio dire l'inconveniente che intende evitare il mio emendamento all'articolo 26, può essere ugualmente evitato con l'approvazione del mio emendamento aggiuntivo all'articolo 26-bis.

Al qual proposito io vorrei domandare alla Commissione se accetta questo mio emendamento aggiuntivo all'articolo 26-bis, e all'onorevole Cirincione se accetta di considerare (come è, logicamente) compreso il suo articolo aggiuntivo, nel mio aggiuntivo 26-bis.

GRONCHI. Ma ella, onorevole Cao, perchè vuole la Commissione per la riduzione delle cattedre, e non domanda questa riduzione al Consiglio superiore? Ha delle ragioni particolari per cui ha voluto creare questa Commissione speciale?

CAO. Io avrei seguito in questa idea della Commissione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cirincione; ma dinanzi alla domanda del collega Gronchi, faccio osservare che io trovo buona l'idea dell'onorevole Cirincione, e che preferisco la Commissione al Consiglio superiore, perchè il Consiglio superiore è un organo centrale, con tendenze centralistiche, dove gl'interessi dominatori delle grandi Università

hanno influenza spiccata, mentre la Commissione, creata ad hoc con elementi anche non ufficiali (badi che nel mio emendamento aggiuntivo la nomina dei professori nella Commissione è chiesta in termini tali che può esservi chiamato anche un professore non ufficiale), porterebbe la voce di interessi che non sono centralistici.

Domandando a ogni modo, per concludere, che la Camera deliberi di sospendere la decisione sull'articolo 26, finche siano decisi l'articolo 26 bis e l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cirincione.

MISURI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISURI. Quanto al secondo capoverso dell'articolo 26 della Commissione io mi permetto di domandare se i membri della Commissione stessa si siano o no preoccupati di una incertezza di dizione nel secondo capoverso dell'articolo stesso; infatti si dice •che: « quando il numero degli iscritti al corso è rilevante, il corso stesso si sdoppia ».

Ora, che cosa s'intende per numero rilevente?

Abbiamo già per le scuole medie fissato dalla legge questo criterio: il numero rilevante è di 40; quando la scuola ha più di 40 alunni la classe si sdoppia, ma per le Università che cosa s'intende per numero rilevante?

Ora, per le Università che sono sprovviste di sufficienti locali disposti ad anfiteatro, che hanno materiale dimostrativo, apparecchi ottici di proiezione, non è eccessivo anche il numero di alcune centinaia di uditori.

Ma bisogna che si precisi, perchè, se questo numero di uditori deve esser fissato, ad esempio, dai Consigli di Facoltà, si potrà avere un criterio discontinuo nello sdoppiamento di questi corsi. Bisognerà che la legge lo dica, e che la legge dica anche per quale genere di insegnamenti si potrà avere un numero superiore di uditori e per quale occorrerà invece avere un numero più ristretto.

Ad esempio, una dimostrazione clinica richiederà un numero ristretto di uditori, ma invece una lezione di fisica in un'aula ad anfiteatro potrà avere anche mezzo migliaio di uditori, senza che per questo la lezione sia meno proficua.

Sarà quindi necessario che la Commissione precisi il suo pensiero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.